


dossier europa emigrazione

d e e

RIVISTA MENSILE DI INFORMAZIONE E DI DIBATTITO SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE

5

Presentazione	2
Ruolo di un giornale etnico nel paese di accoglienza (G. Rosoli)	3
Perché gli operai stranieri rientrano in patria (P. Walter)	7
Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana	8
Emigrazione: esigenze di tutela	13
Recensioni (R. Zuccolini)	15
Lessico migratorio: discriminazione (R. Cavallaro)	16



dossier europa emigrazione

Anno X - maggio 1985 - n. 5

Rivista mensile di documentazione e dibattito sui problemi dell'emigrazione, a cura del CSER (Centro Studi Emigrazione - Roma). Membro della FSS (Federazione Stampa Scalabriniana) e della FUSIE.

Redazione

Via Dandolo 58 - 00153 Roma, Tel. (06) 58.09.764

Gruppo di redazione

G. Callovi, R. Cavallaro, L.V. Favero, S. Guglielmi, G. Maffioletti, A. Perotti, G. Rosoli, S. Rossi, L. Taravella, G. Tassello, R. Zuccolini

Grafica

A. Meucci, B. Murer

Segretaria di redazione

M. Laura Vannicelli

Direttore responsabile

Giovanni Tassello

Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 16.733 del 18 marzo 1977

Iscrizione al Registro Nazionale della stampa 8.10.1982, n. 00389

ABBONAMENTO

Italia L. 20.000
Estero L. 22.000

ccp. 57678005 intestato a CSER, Via Calandrelli 11 - 00153 Roma

Presentazione

Il Comitato di Presidenza ed il Comitato Direttivo della FUSIE hanno manifestato l'intenzione di indire per il mese di dicembre il Convegno mondiale della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero. Pur tra difficoltà e perplessità, la Presidenza, coadiuvata da una efficace ed attiva Segreteria Generale, si è impegnata a creare una unità di intenti, promuovendo alcune lodevoli iniziative quali l'incontro di Melbourne ed il prossimo incontro per la stampa italiana in Nord America, che si terrà a Toronto nei giorni 5-6 ottobre.

Riteniamo utile, a questo proposito, riportare parte della conferenza di Gianfausto Rosoli, Direttore della Rivista "Studi Emigrazione", tenuta a Vancouver in aprile in occasione dei 30 anni di vita del giornale "L'Eco di Vancouver". Siamo certi che tale contributo possa aiutare per definire i ruoli della stampa in emigrazione.

Il 18 aprile 1985 veniva approvata la legge che istituiva i Comitati per l'emigrazione italiana. Spetta ora soprattutto alle Associazioni nazionali degli emigrati rendere vitale tale legge, attesa da tempo, soprattutto promuovendo presso tutti i concittadini che lavorano all'estero una intensa e capillare campagna di iscrizione presso i vari uffici consolari per far sì che tutti gli emigrati non continuino a restare spettatori passivi, succubi, alle volte, di manovre poco chiare, ma partecipino attivamente in tutti quei ruoli promozionali previsti dalla legge stessa. E speriamo che la sua approvazione segni l'inizio di tutta una serie di altre leggi, non ultima quella sui lavoratori stranieri presenti in Italia.

"Morire d'attesa" era un titolo apparso alcuni anni or sono sulla nostra Rivista a riguardo delle arcinote disfunzioni in campo previdenziale a danno degli emigrati. Pubblichiamo volentieri un resoconto della Tavola Rotonda tenutasi al CSER in occasione della presentazione del volume "Lavoratori migranti e normativa socio-previdenziale italiana negli anni '80". Gli Autori, oltre a fornire un sussidio indispensabile agli operatori del settore, intendono anche creare una coscienza di solidarietà contro l'indifferentismo che da troppo tempo circonda il lavoratore emigrato.



Ruolo di un giornale etnico nel paese di accoglienza



Vorrei prendere le mosse da una considerazione preliminare sull'attuale momento storico che stiamo attraversando, sulle grandi trasformazioni socio-culturali che stanno avvenendo sotto i nostri occhi e che si annunciano ancora più complesse nell'immediato futuro. Viviamo in una situazione di passaggio verso un'epoca post-moderna, i cui connotati non ci sono ancora chiari, e in cui il ruolo delle comunità etniche può indubbiamente essere rivalizzato in senso positivo contro le tendenze livellatrici dominanti. Si sta assistendo alla nascita di un certo polcentrismo socio-culturale e religioso in cui la espressione dei propri valori culturali e la professione della propria fede cercano un loro spazio e significato. Inoltre il fenomeno del multiculturalismo si sta muovendo non più solo a livello di specialisti ma a livello di massa e di politiche governative, determinando una situazione privilegiata per chi opera nel settore e una occasione storica per le componenti etniche. In fondo, il recupero etnico si manifesta quale è nella sostanza, cioè una valida forma di opposizione allo "sradicamento" dei valori etico-morali e civili della convivenza umana, e si collega alla riscoperta della cultura come forma di difesa dell'uomo contro le istanze demolitrici di una società modellata esclusivamente dai fattori economici e tecnici.

Dovendo parlare di un giornale etnico, le prospettive di lettura di una vicenda

trentennale, così ricca ed alterna, possono essere diverse. La più interessante e costruttiva sarebbe di ripercorrere la storia del giornale, collocandola all'interno della comunità italiana e nei confronti della società globale, osservando le trasformazioni socio-culturali e professionali della comunità e i tentativi di risposta dell'organo di stampa, quali le battaglie più significative, gli insuccessi, gli interessi emergenti, i cambiamenti non solo di proprietà, ma di indirizzo e di stile, e così via.

Il mio contributo si limita piuttosto a delle indicazioni di tipo generale, presunte da varie considerazioni sulla stampa etnica, con delle proposte anche, direi, di fattibilità per un giornale etnico, anche se non individualizzato pur sempre reale e vitale.

Veicolo di partecipazione e democrazia

In primo luogo, qualunque giornale, etnico o meno, pur modesto nel tono, nella diffusione e nella struttura redazionale, si pone sempre come mezzo di espressione di una delle fondamentali libertà dell'uomo, la libertà di stampa, che in una società libera ed aperta garantisce la possibilità di esprimere per scritto le proprie opinioni e giudizi. Questo particolare collegamento con i diritti dell'uomo è ancor più vero per la stampa etnica, dato il suo carattere

e funzione implicita di difesa e tutela di un gruppo minoritario.

Volendo schematizzare alcune linee tipiche di un giornale etnico, con particolare riferimento al paese ospite, possiamo affermare che esso è:

— *veicolo di partecipazione e democrazia*. Il giornale etnico è normalmente in grado di trasmettere attraverso le sue colonne una istanza di partecipazione politica e sociale, proprio perché si rivolge a gruppi meno favoriti, quando non al margine nella scala sociale. Esso permette, quindi, un confronto costruttivo, in genere, tra i due mondi del paese di origine e di accoglimento, attivando una conoscenza reciproca, uno scambio tra *Weltanschauung* diverse, a volte opposte. In genere il confronto è su base pragmatica, mancano elaborazioni teoriche e approfondimenti: prevale il gusto della sovrapposizione e dell'accoppiamento facile, sia stilistico che di contenuti.

Senza volere, l'organo di stampa etnico diventa un osservatorio privilegiato degli incontri e degli scontri, delle censure e selezioni nelle notizie e valutazioni fatte sia verso il paese di origine che di accoglimento. In genere i richiami ai valori tradizionali (unità della famiglia, moralità, fede religiosa, ecc.) si identificano con il paese di origine, mentre i valori del successo e della promozione sociale si richiamano

al paese di accoglimento. Con questa doppia anima, che mobilita valori spesso destinati ad integrarsi tra loro, il giornale etnico accelera la comprensione tra realtà culturali e politiche diverse. Bisogna onestamente riconoscere i limiti di un sincretismo non sempre fecondo, ma è indubbio che il giornale etnico usa il filtro delle istanze concrete, uno sperimentalismo che abbandona ciò che è troppo ideologico, schematico e lontano da istanze concretamente vissute dagli immigrati.

Il giornale etnico non porta avanti soltanto un processo di partecipazione democratica verso la società locale, ma anche all'interno della comunità immigrata, in particolare dando uno spazio adeguato ai lettori, permettendo un confronto di opinioni e una democratizzazione delle decisioni comunitarie più importanti.

Resta il problema di quando un giornale etnico si cristallizza su posizioni passate e cessa di mantenersi in vivo contatto con le due realtà in mutamento. Allora viene meno il processo di partecipazione e di scambio costruttivo e il giornale si fossilizza e si avvia a perdere la sua funzione dinamica.

Ruolo di informazione

— Il giornale etnico ha un preminente ruolo di informazione. E' questo l'aspetto tipico della stampa e talmente ovvio che non val la pena di insistervi. Ma forse non è inopportuno riflettere su quanto possa significare questa funzione per una comunità immigrata, in genere tagliata fuori dai grandi mezzi di comunicazione nazionali e lasciata a sé sola e ai canali di intercomunicazione e solidarietà paesano parentale.

Proprio nel campo dell'informazione, la stampa etnica — che in genere soffre di ristrettezze e modestia di mezzi e servizi informativi — realizza nonostante tutto quella funzione ponte tra due società e culture, spesso lontane non solo per distanza geografica ma anche per codici culturali.

E' interessante poter osservare nel giornale etnico come vengono reperite e

selezionate le notizie, quali sono i canali che con il tempo si stabiliscono in questo settore (agenzie specializzate), ma in particolare la mistura delle notizie nazionali dei due paesi, internazionali e comunitarie; e ancor più come vengono presentate, a volte rielaborate, spesso riprodotte materialmente, in quale percentuale, se con una struttura fissa o molto elastica, e così via.

Qui interessa solo ricordare l'esistenza del filtro ideologico (del resto operante in maniera ancora più forte nella stampa nazionale del paese di accoglimento) con cui l'informazione viene trasmessa. La stampa etnica è in una posizione privilegiata per promuovere — una volta che ne sia criticamente responsabile — una dialettica costruttiva tra mondo di origine e mondo di inserimento, anche sul piano strettamente informativo: sappiamo infatti quanto dei codici informativi troppo diversi, ed egemonizzati da paesi antagonisti, rischiano di dividere il mondo e di allontanare i popoli, né più né meno come i problemi del riarmo o degli squilibri nello sviluppo economico. Occorrono sintesi feconde, ma non elaborate dai centri di potere mondiale.

La formazione comunitaria

Il giornale etnico ha un ruolo di *formazione comunitaria*. Si tratta di una potenzialità in genere facilmente riscontrabile e documentata anche dai vari studi storici sulla stampa etnica. I giornali di emigrazione, fin da quelli del periodo risorgimentale a quelli socialisti e religiosi, sono sempre stati una gestazione di ideali e valori di libertà che venivano proprio inculcati, in primo luogo, alle masse immigrate. Questo aspetto formativo può risultare a volte modesto, data l'esiguità dei mezzi a disposizione della stampa etnica e per la molteplicità degli impegni dei redattori o giornalisti etnici che, spesso, sono più degli animatori comunitari che giornalisti in senso professionale e a tempo pieno.

Tuttavia il fatto stesso che un giornale etnico permetta il mantenimento di certi valori linguistici e culturali (molto importanti i primi per un arricchimento

della società ospite) fa sì che assuma una funzione formativa implicita, che in alcuni giornali riveste carattere quasi didattico.

L'introduzione di rubriche apposite di informazione e spiegazioni accessibili a tutti e la necessità di dialogare con i giovani e trasmettere soprattutto a loro informazioni sulla cultura d'origine e sul patrimonio di tradizioni religiose, artistiche, folkloriche, ecc. hanno molto evidenziato questa funzione nei giornali etnici.

Si pone qui il problema del collegamento con il mondo della scuola e con le varie iniziative avviate in quel contesto, o suscettibili di un coinvolgimento, al fine di una maggior presa e qualificazione delle stesse iniziative culturali. Occorre in questo campo una particolare flessibilità e adattabilità di programmi culturali per far fronte alle nuove esigenze, in specie delle nuove generazioni: le cosiddette "seconde" o "terze generazioni", per le quali l'inserimento della lingua del paese ospite diventa spesso indispensabile. Ma occorre anche un'apertura alle nuove metodologie più sofisticate dei mezzi di comunicazione, oggi in grande trasformazione, più celeri ed accattivanti.

L'uso delle due lingue nei giornali etnici è diventato abbastanza comune (e non solo degli ibridismi linguistici), anche se in proporzione e con scopi diversi a seconda delle caratteristiche della comunità immigrata, ad esempio della sua "anzianità", cioè dell'epoca di costituzione della prima comunità. Infatti la comunità etnica conosce al suo interno non solo successive stratificazioni socio-professionali, ma ondate diverse e mode culturali a volte contrastanti. Si pone allora il problema dell'armonizzazione, non sempre facile, delle varie comunità all'interno della comunità. Va sentito come imprescindibile il bisogno del dialogo all'interno della comunità etnica prima che all'esterno. E l'aspetto bilinguistico può essere uno dei fattori da utilizzare, ma non è certo l'unico.

Indubbiamente il giornale etnico deve riscoprire la sua funzione formativa più nei contenuti e messaggi che presenta che nella forma, tenuto conto dei limiti obiettivi di un organo di

stampa: ma può fare da eco a tutte le iniziative valide avviate per la comunità.

Organizzazione comunitaria

Il giornale etnico ha un ruolo di *organizzazione comunitaria*: infatti questo giornale nasce sempre in funzione di una comunità; ne presuppone l'esistenza o al limite la crea, in ogni caso la rafforza.

L'aspetto dell'organizzazione comunitaria e del network intracomunitario è uno dei più studiati da storici e sociologi dell'emigrazione, perché nella comunità etnica possono trovare il microcosmo della società globale, in forme semplificate o per lo meno più trasparenti. E' stata spesso sottolineata l'importanza di alcune personalità dell'emigrazione, sia leaders del movimento operaio che del mondo religioso o culturale, nel dare compattezza e solidarietà agli immigrati o nel favorire la riscoperta dell'identità etnica.

Gli aspetti connessi all'organizzazione comunitaria di un giornale etnico assumono varie valenze: una più elementare ed evidente per il fatto che permette di mantenere legami tra membri della comunità dispersi a volte in territori vasti, senza comunicazioni stabili se non l'occasionale consumo etnico-folklorico. Inoltre c'è un aspetto più funzionale interno per il fatto che il giornale etnico permette un collegamento in una comunità necessariamente disarticolata per ragioni di attività lavorative e spesso diversificata per via dell'estrazione sociale, culturale e regionale. La provenienza regionale è ancora tra gli italiani, almeno della prima generazione, elemento di contrapposizione e, a volte, di incomprendimento.

Il giornale etnico è stato spesso in grado di esprimere una funzione di tutela dell'intera comunità etnica, particolarmente nei momenti critici di discriminazione, lottando contro il pregiudizio o prendendo le difese di membri ingiustamente o troppo severamente condannati, più efficacemente ancora dell'avvocato di parte civile. Questa rappresentanza collettiva degli interessi del gruppo ha avuto sempre un impac-

to politico significativo.

Infine il giornale etnico esercita una funzione di ricomposizione dell'identità nazionale, spesso compromessa dalla separazione e da filtri deformanti la natura specifica dell'identità etnica. E' questo un campo assai complesso dove interagiscono vari fattori: da un lato, un mal inteso particolarismo che porta sempre divisioni e si rivela incapace di sintesi anche all'interno del gruppo etnico, dall'altro, un atteggiamento etnocentrico che porta a sopravvalutare la propria comunità e a disprezzare implicitamente gli altri gruppi etnici, non confrontandosi in maniera costruttiva con loro. I rischi in questa materia sono numerosi e non per il solo giornale etnico. Si può verificare, ad esempio, una manipolazione del regionalismo italiano quando, invece che come ulteriore arricchimento, esso si presenti all'estero piuttosto come occasione di frazionamento e incapace di processi di respiro nazionale.

E' proprio al riguardo dell'aspetto comunitario che si pongono anche per il giornale etnico le maggiori sfide e le tensioni più frequenti. E' forse proprio per le ambivalenze insite in questa, come nelle altre funzioni precedentemente accennate. Del resto, è anche la comunità etnica che si presenta differenziata, non più monolitica dopo un certo tempo. Nel caso poi dell'esperienza italiana, ai fattori regionali si sovrappongono le tradizionali fratture tra Italia legale e Italia reale, tra cultura di élite e cultura di massa, tra quella borghese e quella popolare, tra élites

estremamente politicizzate e base refrattaria, e così via.

Questa varietà estrema, che in certo senso può anche essere ricchezza, si presta ai continui richiami del frazionamento, sempre in agguato sotto varie forme e pretesti. Il giornale etnico, ben diretto ed illuminato, può condurre un'azione meritoria nel rinsaldare l'organizzazione comunitaria, in particolare permettendo che la comunità si mantenga immune dai mali della disgregazione e dal decadimento dei valori morali: soprattutto vigilando e opponendosi a tutti coloro che intendessero imporre un controllo e strumentalizzare la comunità etnica.

Va certo ricordato che il giornale etnico da solo può fare ben poco se non si attivano tutte le forze (culturali e politiche) disponibili a ricomporre l'unità e prima di tutto il metodo del dialogo. Il giornale stesso, che non è certo autosufficiente e tanto meno utilizzabile per tutti i salvataggi, si deve porre in costante dialogo con tutte le altre istituzioni, sia comunitarie che di governo. Il giornale etnico è senz'altro uno strumento con grandi potenzialità, ma che usa solo il mezzo a stampa e che è soggetto alle varie istanze di una comunità etnica in cerca del suo futuro.

Considerazioni di carattere propositivo

Ed ora vorrei chiudere con alcune *considerazioni di carattere propositivo* che possano fornire delle utili piste di riflessione e di azione pratica per un giornale etnico.



In primo luogo, il giornale etnico deve riscoprire il suo protagonismo come artefice di sintesi feconde, non semplice ripetitore, quindi, di messaggi altrui o di diktat esterni, ma capace di una sua autonomia concettuale ed organizzativa. Deve quindi rivendicare il suo ruolo di ponte tra due società e due culture, mostrandosi capace di aggiornare i suoi metodi e le forme di presentazione. Operando in particolare in un paese che si ispira al multiculturalismo, deve essere conscio del suo ruolo di mediazione culturale e adoperarsi, con i mezzi a sua disposizione, per fare cultura e non solo informazione spicciola.

Per realizzare questi suoi compiti, il giornale etnico ha bisogno di indipendenza morale, di mantenere il suo spazio di giudizio critico ed autonomo, di non mostrarsi subalterno e di cercare le sue vie, di potersi opporre ai tentativi egemonizzanti la comunità etnica da parte di vecchi o nuovi notabili. Proprio per questo, con senso di responsabilità, deve elevare il livello di partecipazione democratica della comunità etnica e stimolare al dibattito e alla critica.

Esso deve portare avanti con costanza l'impegno per una battaglia contro le varie forme del pregiudizio e del razzismo, latente od esplicito; ma anche contro i vari integrismi culturali, evitando pure le esagerazioni a favore del proprio gruppo etnico, troppo facili, e le ingenuità enfatiche nazionalistiche.

Il giornale etnico deve saper trovare spazio aperto ai giovani, che maggiormente soffrono per il disorientamento e la perdita dei valori morali e culturali, ma che mostrano anche spazi di disponibilità e di invenzione insospettabili. E' forse opportuno ricordare il messaggio di Paolo VI nella sua Enciclica *Populorum Progressio* (n. 67): *Noi non insisteremo mai abbastanza sul dovere della accoglienza — dovere di solidarietà umana e di carità cristiana — che incombe sia alle famiglie, sia alle organizzazioni culturali dei paesi ospitanti. Occorre, soprattutto per i giovani, moltiplicare le famiglie e i luoghi atti ad accoglierli. Ciò innanzitutto allo scopo di proteggerli contro la solitudine, il sentimento d'abbandono, la disperazione che minano ogni capacità di risorsa*

morale

Il recupero della dimensione culturale è alla radice della saldezza dei valori umani e civili, contro le lacerazioni incombenti e il materialismo che impone la legge del più forte e del più ricco. Ma questo recupero acquista un significato particolare nel campo dell'emigrazione. Operando tra comunità etniche diverse, portatrici di messaggi culturali diversi, la ricerca e l'invenzione dei valori comuni, unificanti, contro i vari integrismi laicisti o confessionali, diventa opera di pacificazione. Il giornale etnico ha quindi un messaggio implicito di pace, di cui si deve far portatore con i mezzi a sua disposizione, perché avvicina i popoli e dispone al dialogo. La pace sta oggi nel dialogo, nella riscoperta di quei valori comuni, di quegli elementi validi che sono presenti nelle varie etnie e confessioni, e che dispongono alla comunicazione e alla comunione.

In un mondo che rischia continuamente per i messaggi di morte e distruzione e che vive le tensioni profonde delle ideologie e degli imperialismi aggressivi, l'opera di pacificazione, attraverso le vie della multiculturalizzazione e del multiculturalismo, è assai meritoria e feconda. Sia permesso chiudere con le sapienti parole di Paolo VI a proposito della pace, pronunciate nel 1970: *Chi fa opera per educare le nuove generazioni alla convinzione che ogni uomo è nostro fratello costruisce dalle fondamenta l'edificio della pace. Chi inserisce nell'opinione pubblica il sentimento della fratellanza umana senza confine prepara al mondo giorni migliori. Chi aiuta a scoprire in ogni uomo al di là dei caratteri somatici, etnici, razziali, l'esistenza di un essere uguale al proprio, trasforma la terra da un epicentro di divisioni, di antagonismi, d'insidie e di vendette in un campo di lavoro organico di civile collaborazione. Perché dove la fratellanza fra gli uomini è in radice misconosciuta, è in radice rovinata la pace. E la pace è invece lo specchio dell'umanità vera, autentica, moderna, vittoriosa d'ogni anacronistico autolesionismo.*



Perche' gli operai stranieri rientrano in patria



QUALE MOTIVO VI SPINGE
A RIENTRARE IN PATRIA?...

Negli anni scorsi si sono fatte molte ricerche e si è scritto moltissimo sulle difficoltà e possibilità di integrare i lavoratori stranieri e le loro famiglie nella Repubblica Federale di Germania. Poco invece si sa sulla sorte degli stranieri rientrati in patria, prescindendo dalla conoscenza di alcuni problemi evidenti e facilmente prevedibili: per esempio il fatto che i ragazzi che sono cresciuti e hanno frequentato le scuole nella Repubblica Federale e che sono rientrati nel Paese d'origine spesso conoscono male la loro madrelingua.

Il sociologo diplomato Hannes Alpheis dell'università di Amburgo ha relazionato nella rivista "Zeitschrift für Soziologie" su una delle poche analisi esistenti sul tema della reintegrazione nel Paese d'origine degli ex lavoratori emigrati. Il sociologo ha interpellato 62 abitanti di sesso maschile della cittadina greca di Ioannina, che mediamente hanno vissuto per 13 anni nella Repubblica Federale di Germania e da cinque anni sono tornati in Grecia.

I rimpatriati hanno dichiarato che si erano allontanati dal Paese d'origine per cercare una migliore sistemazione economica. Solo poche di queste persone sono emigrate nella Repubblica Federale con un piano prestabilito, per esempio per accumulare un risparmio in grado di permettere loro di costruirsi una casa o un negozio in Grecia.

Determinante per il rientro in Grecia non è stato il calcolo economico: il 47 per cento degli intervistati voleva che i figli frequentassero le scuole greche, il 24 per cento voleva ricongiungersi con la famiglia e il 27 per cento ha dichiarato di essere rientrato per la nostalgia della patria o per ragioni di salute.

Né i vaghi motivi dell'emigrazione, né quelli personali e privati del rientro in patria depongono a favore della tesi secondo cui dagli ex operai stranieri possano provenire gli auspicati impulsi per l'economia del Paese d'origine. Buona parte degli ex emigrati era rientrata in patria con informazioni molto imprecise sulle condizioni lavorative e sulla situazione giuridica del loro Paese. Soltanto i tre quarti degli intervistati svolgeva un'attività retribuita. La maggior parte di questi svolgeva un'attività indipendente, in genere in piccole aziende familiari senza impiegati estranei alla famiglia. La maggioranza (il 98 per cento) durante gli anni trascorsi nella Repubblica Federale aveva risparmiato (il 26 per cento più di 100.000 DM), ma i tre quarti degli intervistati avevano investito i loro risparmi in beni immobili.

La sopravvalutazione della capacità di rendimento economico dei rientrati da parte del Paese d'origine non è però l'unico problema e nemmeno il più grave dal punto di vista personale

degli intervistati, perché molti di essi hanno difficoltà di reintegrazione in patria.

I contatti sociali degli ex emigranti sono molto più limitati di quelli dei non emigranti. Solo la metà degli intervistati ha dichiarato di sentirsi ancora "esclusivamente greco"; almeno il 15 per cento ha dichiarato di sentirsi "soltanto" ovvero "più" tedesco che greco. Più della metà dei greci intervistati considera il comportamento sociale delle persone nella Repubblica Federale di Germania migliore di quello dei connazionali in patria, malgrado le forme comportamentali dei tedeschi, che a un meridionale debbono apparire fredde, e l'atteggiamento nei confronti degli operai stranieri non sempre bonario, non facessero prevedere una risposta del genere.

Sullo sfondo di questi risultati diventa comprensibile che il 57 per cento degli ex operai stranieri nell'intervista abbia dichiarato di essere ben disposto a ritornare nella Repubblica Federale di Germania se non ci fossero le limitazioni di immigrazione.

Paul Walter

(Der Tagesspiegel, Berlino,
25.12.1984)

Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana

8

Art. 1 — *Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana*

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato della emigrazione italiana.

Art. 2 — *Compiti dei comitati dell'emigrazione italiana*

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato dell'emigrazione italiana assume, in collaborazione e in coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati.

Il comitato ispirandosi ai principi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli paesi, segnalando alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il paese ospitante e delle norme comunitarie.

Il comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorità consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accoglienza, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della cultura e della lingua italiana.

I compiti e le attività dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi.

Art. 3 — *Funzioni consultive*

Il Comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perché esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.



Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide — entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato — con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.



ZITTO:
POTREBBE
SENTIRCI!!!

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dall'autorità consolare.

Art. 4 – Bilancio del comitato

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

- le rendite del suo eventuale patrimonio;
- i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- le elargizioni di enti pubblici italiani e dei paesi ospitanti e di privati;

ORA POTREMO FAR SENTIRE
LA NOSTRA VOCE!...



E CI DA-
RANNO IL BIBERON?!?



d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

Art. 5 – Sede e segreteria

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

Art. 6 – Composizione del comitato

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

Art. 7 – Membri stranieri di origine italiana

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo

dei componenti il comitato eletto.

A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.

Art. 8 — *Durata in carica e decadenza dei membri*

I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza della carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Art. 9 — *Validità delle riunioni e delle deliberazioni*

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta la decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10 — *Poteri e funzioni del presidente*

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

Art. 11 — *Poteri e funzioni dell'esecutivo*

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

Art. 12 — *Commissioni di lavoro*

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13 — *Elettorato attivo*

Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonché di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 14 — *Elenco degli elettori*

In attesa che la materia della re-

gistrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando — mediante ogni possibile mezzo e tramite d'informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani — i cittadini stessi ad iscriversi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente d'ufficio o sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

Art. 15 — *Sistema elettorale*


I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

Art. 16 — *Convocazione dei comizi e liste elettorali*

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato: in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa dichiarazione.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso



di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 17 – Comitato elettorale circoscrizionale

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.

Art. 18 – Svolgimento delle elezioni

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

**FINALMENTE
DECIDIAMO NOI,
SENZA DIPENDERE
SEMPRE DA ROMA...**

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e la esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

Art. 19 – Costituzione dei seggi elettorali

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente: funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento

del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Art. 20 – Partecipazione alle elezioni

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

Art. 21 – Operazioni di voto

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candi-

FINALMENTE I POLITICI SI
SONO ACCORTI DEGLI EMIGRATI!



NOI, IN EMIGRAZIONE, NON
CI SIAMO MAI ACCORTI DEI
POLITICI!...



dati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i richiami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

Art.22 — Ripartizione dei seggi

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art.23 — Attribuzione dei seggi

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Art.24 — Comitoli non elettivi. Contributi

Nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituire dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Gli uffici consolari possono altresì promuovere anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati costituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo la modalità e per le finalità della presente legge.

Art.25 — Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

Art.26 — Regolamento di esecuzione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Art.27 — Prime elezioni

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

Art.28 — Finanziamento degli oneri per le prime elezioni

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione dei comitati consolari".

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Emigrazione: esigenze di tutela



La sede del Centro Studi Emigrazione di Roma è stata scelta per la presentazione di "Lavoratori migranti e normativa socio-previdenziale italiana negli anni '80", un libro di 240 pagine apparso nella Collana Emigrazione dell'INAS-CISL nel marzo 1985. Questa scelta ha inteso sottolineare la speciale angolatura dell'opera, quella di una ricerca organica condotta a vari livelli (storico-politico, legislativo, operativo) per un periodo di riferimento abbastanza ampio (1980-84). Per arricchire il dibattito di nuovi rapporti la Redazione ha ritenuto opportuno proporre alcuni aspetti di questa fondamentale problematica.

Fino a metà degli anni '70 la spesa sociale ha conosciuto un ritmo crescente e ha inciso in maniera pesante sulla spesa pubblica. In seguito ha assorbito quote decrescenti di reddito e solo nel 1976 il rapporto di variazione tra spesa sociale e spesa pubblica è stato superiore all'unità. Secondo l'ISTAT non è, perciò, fondato ritenere che la spesa sociale sia stata la fondamentale o l'unica variabile esplicativa del disavanzo pubblico; oltre tutto un italiano riceve circa 1/5 in meno rispetto al cittadino europeo.

Si è detto che la spesa sociale è stata concepita per rimediare agli inconvenienti delle altre politiche (industriale, occupazionale, ecc.). Invece la ripartizione geografica della spesa sociale nel 1981 è risultata la seguente: 70,7 per cento Nord-Centro, 29 per cento Mezzogiorno, 0,3 per cento Estero. Il dato più sorprendente è quello riguardante l'emigrazione che, benché qualificata come una importante generatrice delle degradazioni assistenzialistiche, non riceve se non le briciole dell'intervento sociale.

Il migrante, pur immedesimandosi con la condizione di tutti i lavoratori, presenta delle esigenze supplementari. Questo spiega perché la stessa Costituzione abbia fatto obbligo di assicurare loro una adeguata assistenza.

Non si può rispondere allo stesso modo ad esigenze differenziate: migrare è dispendioso sul piano individuale e sociale e, perciò, sia lo stato di partenza che quello di arrivo devono farsi carico delle esigenze di cui questi lavoratori sono portatori.

Quindi si può affermare che la normativa vigente è, per un verso, liberale nei confronti di chi si sposta all'estero e rispettosa di alcune esigenze dei nostri lavoratori migranti.

Non sembra invece fondato affermare che il legislatore abbia tenuto sempre conto delle implicazioni internazionali delle norme approvate o che sia riuscito a soddisfare organicamente tutte le esigenze socio-previdenziali dei lavoratori migranti, nei confronti dei quali l'obbligo di tutela trae origine dalla stessa Costituzione.

Altre disposizioni di legge, sulle quali la magistratura ancora non ha avuto modo di pronunciarsi, sono state interpretate a livello amministrativo in senso sfavorevole ai lavoratori migranti.

Non sono infine trascurabili le disfunzioni del settore previdenziale, che hanno determinato profonda amarezza nei connazionali spesso a contatto con apparati amministrativi estremamente efficienti.

L'accusa di assistenzialismo viene spesso rivolta agli emigrati e su questo punto conviene indugiare per mostrarne l'inconsistenza. E' indispensabile allora, chiedersi quali rapporti si siano instaurati tra il nostro sistema previdenziale e i lavoratori migranti. Sono questi fruitori privilegiati o marginali del sistema? La loro problematica previdenziale ha trovato una esauriente impostazione nel corso del dibattito sulla riforma previdenziale attualmente in corso? Ci si è occupati di coordinare l'ordinamento interno italiano con quello degli altri Stati?

Con questo volume l'INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale), patronato della CISL, mostra di essere a suo agio non solo quando assiste le singole pratiche ma anche quando si tratta di promuovere una ricerca ad ampio raggio. Il Presidente del Patronato, Melino Pillitteri, nella sua prefazione riconosce che la previdenza è collocata tra vecchie disfunzioni e nuovi bisogni e dice a chiare lettere di non condividere l'attacco alle politiche di sicurezza sociale, quasi che non sia la stessa Costituzione ad imporre alla collettività di finanziare quegli interventi, che devono essere attuati per principio di solidarietà sociale. Di conseguenza ai migranti, poiché presentano delle esigenze supplementari, devono essere date delle risposte differenziate.

Si ripropongono così, per esigenze umanitarie, le degenerazioni dell'assistenzialismo? No, risponde Giuseppe Ulivi, da anni impegnato nel settore come Vice Presidente dell'INAS, un patronato che intrattiene degli uffici in una decina di paesi esteri dove più consistenti sono le collettività di italiani. La parte curata da Ulivi, che è anche coordinatore del Gruppo "Tutela previdenziale e sicurezza sociale" che nel 1981 ha organizzato l'apospito convegno, è dedicata ad una riflessione politica sul rapporto tra esigenze dei lavoratori migranti e risposta del sistema socio-previdenziale italiano. Ancora troppo spesso si prende come fondato l'accostamento degli emigranti ad una categoria propensa all'assistenzialismo. Ciò non è fondato perché il legislatore in Italia, per una sorta di strabismo incomprensibile dopo un secolo di esodo continua a mostrarsi scarsamente in grado di comprendere le implicazioni che si pongono a livello internazionale. Risultano di estremo interesse gli esempi che Ulivi cita, a livello di dati statistici e di riferimenti legislativi, a sostegno della necessità di inquadrare in maniera meno stantia i bisogni socio-previdenziali della emigrazione.

La seconda parte contiene una dettagliata analisi giuridica delle norme, approvate in Italia nel periodo 1980-1984, che hanno una rilevanza sui lavoratori migranti: all'occorrenza vengono richiamate e commentate anche le norme degli anni precedenti. Tre

ampi indici (generale, per materie, per norme) servono a rendere facilmente consultabile l'ampia materia che riguarda i diversi soggetti della mobilità (migranti temporanei o definitivi, migranti che rientrano, frontaliere, immigrati esteri) in relazione alle varie assicurazioni (malattie, pensioni, infortuni, disoccupazione, assegni familiari). Nel curare questo commento Franco Pittau, del servizio Studi dell'INAS-CISL, ha raccolto il meglio di quanto ha pubblicato in varie riviste specializzate completandolo e unificandolo in un disegno unitario finalizzato alle esigenze degli operatori sociali interessati ad approfondire la materia.

La terza parte si occupa degli aspetti operativi delle pratiche previdenziali in regime internazionale, offrendo una visione chiara sulle varie procedure, sulle competenze delle strutture, sul loro funzionamento. Negli anni '80 numerose sono state anche le innovazioni amministrative, senza che peraltro sia stato possibile ridurre le disfunzioni nella misura auspicata. I problemi di funzionamento non sono stati e non sono sempre sufficientemente considerati nella loro gravità. L'INAS-CISL invece, nella sua ottica globale di patronato sindacale vicino al vissuto dei lavoratori, ha ritenuto doveroso comporre la visione politica della sicurezza sociale e l'interpretazione socialmente aperta delle norme con una estrema attenzione alla dimensione operativa. Questa parte operativa è dovuta allo sforzo congiunto di Gianni Tosini ed Emilia Benghi, del servizio emigrazione dell'INAS, facilitati nel loro compito oltre che da una lunga dimestichezza con le pratiche, anche dal personale impegno per la soluzione dei problemi generali.

Per concludere si può riportare la considerazione conclusiva di Pillitteri: "Nella seconda metà degli anni '80 sarà possibile una risposta più esauriente al mondo dell'emigrazione? Questa iniziativa editoriale dell'INAS-CISL che riempie un vuoto nella scarna bibliografia sugli aspetti internazionali della sicurezza sociale, intende portare il proprio contributo per facilitare una risposta affermativa".



Recensioni



TERRA MIA di Ermanno La Riccia.
Edizioni Messaggero, Padova.

Lorenzo è un contadino, figlio di contadini di Castelluccio, un paesino della Valle del Trigno, una delle zone più depresse del Molise, verso la fine del secolo scorso. La sua famiglia, come tante altre di quella contrada, vive del salario di fame, pagato in gran parte in natura, elargito dalla "bontà", in verità assai poco prodiga, del conte Ugotto degli Screzi, principe di Castelluccio e duca di Guardiagrele. Lui, Lorenzo, ha sette anni e molta fame; così riesce a trovare il modo per riempire la pancia andando nottetempo a prelevare il latte, proprio dalle mammelle della vacca preferita del conte. Iniziano (o meglio continuano) i guai per tutta la famiglia che si vede costretta a firmare un contratto di servitù al Conte Ugotto vita natural durante. Lorenzo impara a leggere e scrivere dallo scrivano e dal prete (che è l'unico ad avere libri in paese), scappa, va in Brasile per trovare lavoro, poi decide di farsi prete, torna (il conte nel frattempo è morto) e decide di restare per assistere i genitori ormai vicini alla morte.

È la cronaca di una delle 23 "storie di emigrazione" raccolte in *Terra mia* di Ermanno La Riccia (Edizioni Messaggero, Padova). L'autore di questi racconti, già in parte pubblicati nell'edizione per gli italiani all'estero del "Messaggero di Sant'Antonio", è un figlio di contadini di Larino (Campobasso) emigrato nel 1952 a Montreal, dove si è laureato in ingegneria ed ora dirige una scuola di lingua italiana.

Il volume, di facile lettura, fa parte di una narrativa tendenzialmente tradizionale e "agiografica" in cui appare evidente la riproposizione di una mitica età dell'oro (l'Italia contadina a cavallo tra '800 e '900) povera economicamente, ma ricca di valori (famiglia, lavoro ecc.). Luciano Segafredo nella prefazione parla di "una realtà italiana arcaica e dimenticata, ma oggi più che mai esemplare", una realtà "non contaminata dai conflitti che rendono sconcertante quella d'oggi" ed elogia lo "spirito antoniano" e positivo delle storie di La Riccia.

Accanto a un certo "campanilismo" riscontrabile nella storia di Meucci (che inventò il telefono 27 anni prima di Bell, ma morì povero e raggirato dalla "New York District Telegraph Company") o nella "storia di Fiorello" (La Guardia s'intende, sindaco italoamericano di New York dal 1933 al 1945), dalle pagine del libro sembra emergere piuttosto il dramma di una realtà povera e violenta, in cui l'emigrazione diventa tappa forzata ma anche liberazione dallo spettro della fame e del pericolo di vita. Emblematico a questo riguardo è il racconto "Un lume tra le colline" (p. 169) in cui è di scena Rocco, un emigrato del-

l'ultima ora (anni '70) in Germania. Tra i motivi del suo allontanamento da Sant'Angelo dei Lombardi in Irpinia, c'è la fuga dopo una storia d'amore finita a botte con i fratelli di Maria Scarzella, che mal sopportavano la simpatia tra i due (le famiglie erano state da sempre rivali). Alla fine il terremoto fa rincontrare Rocco e Maria davanti alle macerie delle loro case e ai corpi senza vita dei loro genitori. Racconti di terribili faide paesane sono contenuti anche in altri brani, quasi a smentire con la loro brutale violenza la "mitica pace dell'era contadina" (vedi "Coppola Storta" a p. 227, ultima storia del libro, "a lieto fine" dopo tanti morti e lutti tra i rivali). Accanto alle difficoltà degli emigrati è quasi sempre presente la Chiesa nella figura del vecchio parroco del paese d'origine o del missionario (vedi la storia di p. Pietro Colbacchini, p. 206).

Il lavoro è visto come riscatto, mezzo di qualificazione sociale in vista del ritorno per nostalgia e attaccamento alle proprie radici, ma anche per porre fine ad una vita dura, passata in solitudine spesso lontano dalla famiglia. Ulderico Bernardi nell'"introduzione" (p. 9) ricorda che fino a pochi anni fa, quando erano ancora aperti gli ospedali psichiatrici, "una buona parte dei ricoverati nelle zone che tradizionalmente alimentavano l'emigrazione era costituita da uomini e donne che si erano ammalati nella lontananza". Una malattia significativa che riguardava i più deboli fra gli emigrati, coloro che non avevano potuto contare né sul sostegno della comunità di origine, né sull'accoglienza del paese di destinazione.

lessico migratorio

DISCRIMINAZIONE

Tra i vari modi di concepire la "discriminazione" (normativa, individuale), quello che ha maggiore rilevanza sociologica è il concetto di "discriminazione sociale". Innanzitutto discriminare vuol significare l'applicazione di trattamenti diversificati a persone, a gruppi sociali, a raggruppamenti etnici e così via. Molto spesso questa disparità di trattamenti serve ad escludere individui e gruppi dall'accesso a determinate posizioni sociali dalle quali potrebbero acquisire "prestigio" e "potere". Bisogna dire inoltre, che, molto spesso, la discriminazione sociale agisce non sempre attraverso "norme scritte", ma piuttosto a livello "culturale". In altri termini è sovente all'interno della cultura di ogni singolo gruppo sociale ("cultura" intesa sotto il profilo antropologico), che si sviluppano i meccanismi da cui provengono quei comportamenti tendenti a produrre discriminazione sociale. La quale investe ambiti piuttosto complessi, quali l'occupazione e l'attività economica, l'insediamento, l'istruzione, la partecipazione sociale e politica.

E' proprio all'interno di questi ambiti che si sviluppa in emigrazione la "discriminazione sociale". Si tratta di comportamenti, da parte delle società ospiti, i quali tendono sostanzialmente ad emarginare i gruppi emigrati per evitare, spesso, che si realizzi un regime di eguaglianza tra coloro che sono "nativi" di quel determinato paese e coloro i quali sono arrivati da altri luoghi per cercare lavoro. In questo senso la discriminazione sul lavoro vede assegnare con una certa frequenza gli incarichi più gravosi o dequalificati ad operai emigrati. Per quanto riguarda l'istruzione non è poi infrequente che barriere molto rigide precludano l'accesso ai titoli di studio più prestigiosi, e succede, inoltre, che gli emigrati vengano confinati in zone o quartieri delle città che danno vita a veri e propri ghetti.

Renato Cavallaro